

SCHEDE TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge contiene la riforma della disciplina concernente l'organizzazione turistica regionale, nel rispetto delle norme recate dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13. Tale progetto non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma unicamente l'aggiornamento e l'adeguamento della normativa a seguito del mutamento delle funzioni in materia turistica, in quanto la legge che viene abrogata dall'articolo 16 è attualmente finanziata nel bilancio di previsione 2016-2018.

Analisi degli articoli

L'art. 1 enuncia le finalità del progetto di legge, ovvero disciplinare l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definire le attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.

L'art. 2 riguarda le competenze della Regione. In particolare alla Regione sono affidate funzioni di programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, da attuare attraverso atti di indirizzo rivolti ai soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale. La norma stabilisce che la Regione esercita le funzioni previste avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero partecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

L'art. 3 riguarda le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province.

L'art. 4 stabilisce le funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni vengono attribuite le funzioni relative alla valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. In particolare i Comuni e le Unioni devono assicurare i servizi turistici di base relativi all'accoglienza e organizzare o partecipare a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale, anche avvalendosi delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

Al comma 2 si stabilisce che i Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

L'art. 5 detta le disposizioni relative alle modalità di definizione delle strategie regionali per la promozione commercializzazione turistica.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

L'art. 6 dispone in ordine ai Programmi turistici di promozione locale. Oltre a definire le modalità di approvazione, da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, e le finalità delle proposte dei Programmi turistici di promozione locale, vengono indicate le attività comprese in tali Piani:

- a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
- b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
- c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni Turistiche.

L'art. 7 definisce il sistema dei finanziamenti.

Viene innanzi tutto stabilito che la Regione, per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

Al comma 2 si prevede che la Regione, nell'ambito dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale, provvede all'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali, da parte di APT Servizi; dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni Turistiche; delle iniziative di promo commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata. Per accedere a tali finanziamenti le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche.

Nell'ambito del sistema dei finanziamenti si stabilisce inoltre che la Regione finanzia annualmente la Città Metropolitana di Bologna e le Province o le Destinazioni Turistiche per l'attuazione dei Programmi turistici di promozione locale e contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale.

Viene inoltre stabilito al comma 5 che la Regione definisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Con gli **art. 8 e 9** viene istituita la Cabina di regia regionale cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.

La partecipazione alle riunioni è senza oneri in quanto non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

Gli Art. 10 e 11 riguardano APT Servizi

Viene riproposto l'articolo per l'autorizzazione alla costituzione e partecipazione ad APT Servizi, ma, come specificato dall'articolo 15, Norma transitoria, la società è già istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998.

L'Art. 12 introduce nell'ordinamento regionale le Destinazioni Turistiche di interesse regionale.

L'Art. 13 definisce il sistema dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica. Si prevede che i Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete integrata ed essere ammessi ai finanziamenti regionali qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

L'Art. 14 contiene le disposizioni finanziarie. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, la copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Si prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di provvedere alle variazioni compensative necessarie per l'attuazione della nuova normativa.

Per gli esercizi successivi al 2018, viene rinviato il finanziamento della nuova legge mediante specifiche autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi della normativa contabile vigente.

L'Art. 15 contiene la norma transitoria